

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2108 DEL 21/11/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA MARIA TERESA LUCIETTI – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2139/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 100799 del 27 ottobre 2025 la sig.ra Maria Teresa LUCIETTI, dipendente a tempo indeterminato in periodo di prova in qualità di operatore sociosanitario (area degli operatori), in servizio presso l'unità operativa complessa "Ostetricia e ginecologia" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" considerato che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, ha verificato che la data del 4 novembre 2025 quale cessazione dal rapporto di lavoro tiene conto della programmazione di tutti i congedi spettanti.

Considerato che:

- l'articolo 40, comma 5, C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità prevede che decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso; la medesima disposizione viene confermata dal nuovo articolo 25 del C.C.N.L. comparto sanità stipulato il 27/10/2025.

Visti e richiamati:

- l'articolo 40 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità e l'articolo 25 del C.C.N.L. 27/10/2025 del comparto sanità disciplinante il periodo di prova;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Maria Teresa LUCIETTI a decorrere dal 4 novembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 3 novembre 2025).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Maria Teresa LUCIETTI in qualità di operatore sociosanitario a tempo indeterminato in periodo di prova, a decorrere dal 4 novembre 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 3 novembre 2025);
2. di dare atto altresì, per le motivazioni indicate nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5,

comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.